



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO  
DI REGGIO CALABRIA**

***Disciplina di presentazione ed assegnazione delle istanze di concordato in appello, organizzazione dei servizi della Segreteria penale della Procura Generale e criteri orientativi.***

**Il Procuratore Generale**

Premesso:

- che con la L.23.6.2017 n. 103 è stato reinserto nel codice di procedura penale il c.d. *concordato in appello*, anche con rinuncia parziale ai motivi di appello (art. 599-bis c.p.p.), consentendosi la sua formulazione al giudice già prima della fissazione della udienza, ed è stata altresì prevista la possibilità, con il disposto del comma 1-bis dell'art. 602 c.p.p., di presentare analoga istanza e così di concordare la definizione tra accusa e difesa dell'imputato, nel corso della udienza di appello, immediatamente dopo la relazione del procedimento, consentendo quindi al giudice di definire la fase con sentenza senza procedere al dibattimento;
- che al comma 4 dell'art. 599-bis c.p.p. è stata attribuita "delega" al Procuratore Generale per indicare i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, ferma restando l'autonomia del pubblico ministero nell'udienza;
- che appare evidente che l'esercizio di un tale dovere di indirizzo, rimesso alla massima autorità requirente del Distretto, deriva dall'esigenza di


adeguare i criteri orientativi alle specifiche esigenze della situazione della giustizia nel Distretto, atteso che, proprio in ragione della attività di vigilanza e dei poteri di cui all'art. 6 del D.lgs. n.106 del 2006, è il Procuratore Generale della Corte di appello il rappresentante della magistratura requirente ed inquirente in grado di avere la conoscenza delle condizioni dello stato complessivo della attività posta in essere dall'amministrazione della giustizia nel proprio territorio nonché delle criticità ed emergenze che possono adeguare la risposta della giustizia con l'applicazione di un concordato sulla pena nella fase del giudizio di appello; un concordato, cioè, che, lungi dall'essere inteso come l'accesso ad un mero rito premiale, deve invece tenere conto della tipologia dei reati, della complessità dei procedimenti in trattazione e della finalità del trattamento sanzionatorio, nonché della concreta esigenza deflattiva che la riforma si pone;

- che, anche a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario, in particolare dell'avvento del D.lgs 20.2.2006 n. 106 recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero a norma dell'art. 1 comma 1 lett. d) della L. 25.7.2005 n. 150, non può dirsi mutata l'autonomia e la responsabilità del P.M. d'udienza mentre resta accentuata la responsabilità del Procuratore Generale presso la Corte di appello nell'esercizio del potere di vigilanza al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo;

Visti gli artt. 53, 599-*bis*, 602 c.p.p.;

sentiti i magistrati dell'Ufficio nel corso della riunione del 17 luglio 2017 e i Procuratori della Repubblica del Distretto nella riunione del 20 luglio 2017;

**OSSERVA**



2

Appare pienamente legittimo che, ai sensi anche del dettato normativo introdotto dal comma 4 dell'art. 599-bis c.p.p., il Procuratore Generale della Corte di appello, con l'accordo dei magistrati dell'Ufficio e sentiti i Procuratori del Distretto, fissi dei criteri di massima che assicurino l'uniformità di indirizzo dell'Ufficio e che eventuali e possibili accordi che a tali criteri derogano siano portati preventivamente a conoscenza del capo dell'Ufficio.

Nessuna preventiva conoscenza invece appare necessaria allorché i concordati di pena si attengano ai **criteri così come appresso cristallizzati.**

Quale indicazione di massima, sulla base dell'esperienza maturata, appare auspicabile che, seppure non esista normativa che lo vieti, sia limitato l'uso del patteggiamento in appello nei processi definiti in primo grado con rito abbreviato, avendo l'imputato già ottenuto una riduzione secca di un terzo di pena ed apparendo pertanto un'ulteriore rideterminazione della pena con riduzione della stessa priva di ragionevole utilità, portando in concreto ad abbattimenti sanzionatori criticabili e non condivisibili se non motivati da una specifica e puntuale ragione; una ragione che quindi non si limiti ad una mera rideterminazione della entità della pena, ma riconosca l'esistenza di circostanze attenuanti non concesse o, se del caso, una diversa qualificazione del fatto. In tal caso è opportuno che la proposta vada posta alla preventiva attenzione del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale in funzione del proprio potere di vigilanza.

Il concordato in appello, invero, non costituisce occasione di un mero abbattimento delle pene senza una ragionevole verifica della effettiva non congruità della pena inflitta in primo grado; la sua finalità resta invece quella di accelerare la fase di trattazione dei processi in appello e di definire i procedimenti pendenti.

Tuttavia, la nuova normativa, rispetto alla disciplina abrogata, pone dei limiti oggettivi e soggettivi.



3

Infatti, essa esclude dal concordato i procedimenti per tutti i delitti elencati nell'art. 51 commi 3-*bis* (reati di competenza della DDA) e 3-*quater* (delitti con finalità di terrorismo) c.p.p. e i procedimenti per taluni dei delitti indicati dall'art. 51 comma *quinquies* c.p.p. e specificatamente per i delitti previsti dal codice penale agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), per le ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e art. 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori), comma 2, e 600-*quater.1* (pornografia virtuale) relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo). Inoltre esclude dal punto di vista soggettivo gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

- **Computo riduzioni pene e rito ordinario o abbreviato**

Al fine di orientare la valutazione del magistrato nell'udienza, ferma restando la piena autonomia nell'esercizio delle funzioni in udienza, così come prevede anche il richiamo operato dall'art. 599-*bis* comma 4 c.p.p. all'art. 53 comma 1 del codice di procedura, si ritiene necessario segnalare che il concordato della pena in appello, qualora attenga esclusivamente a motivi relativi alla dosimetria della pena, se non comporti il riconoscimento di circostanze attenuanti speciali, non è opportuno che determini una riduzione della pena superiore ad 1/3 di quella inflitta in primo grado, anche se la forbice edittale dovesse consentirlo.

Diversamente può operarsi nella ipotesi di concordato che incida sui motivi di appello relativi alla esclusione di aggravanti o sulla qualificazione giuridica, in senso più favorevole, del fatto contestato.

Nella ipotesi che il processo sia stato celebrato con il rito abbreviato e che quindi il condannato abbia già ottenuto l'abbattimento del terzo della pena, non è

opportuno che siano prese in considerazione proposte di concordato che, per la concessione di attenuanti generiche o per mera rideterminazione della pena, proponcano riduzioni della pena superiori ad 1/6 rispetto alla pena inflitta in primo grado.

- **Valutazione precedenti penali**

Nel caso in cui l'imputato sia gravato da almeno una condanna per delitto doloso della stessa indole non potranno essere accolte proposte di concordato a pene che comportino comunque riduzioni superiori a 1/6, se con rito ordinario, e superiori a 1/8, se con rito abbreviato.

Nel caso in cui l'imputato sia gravato da più di due condanne per delitto doloso, non potranno essere raggiunti concordati di pena con riduzioni di pena superiori ad 1/12.

- **Incidenza condotte riparatorie**

Al fine di aderire al concordato per la concessione di attenuanti generiche si ritiene che per le ipotesi di delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose o alle persone o mediante frode, dei delitti contro la persona, contro la vita e l'incolumità individuale, dei reati ambientali, dei delitti di cui all'art. 444 comma 1-ter c.p.p. (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis c.p.) e in tutti i casi in cui sia costituita una parte civile, occorre che sia accertata una condotta riparatoria o la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

- **Particolare modalità condotte criminose ed arresto in flagranza**

Ogni ipotesi di concordato va poi esclusa per le ipotesi in cui l'imputato sia stato arrestato nella flagranza di reato e il procedimento di primo grado si sia celebrato per direttissima o l'imputato in tal caso abbia optato per il rito abbreviato, il reato sia commesso mediante porto di armi da fuoco, esplosivi o armi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 o ancora mediante uso di ordigni, liquidi incendiari o

caustici, trattandosi peraltro, di regola, di procedimenti di facile spedizione che non presentano complessità.

Solo nella ipotesi di reati per i quali siano prossimi a scadere i termini massimi della prescrizione, più precisamente nel caso in cui quest'ultima venga a scadenza entro i successivi nove mesi, sarà possibile e utile derogare a tali criteri, specie se la proposta di concordato sia presentata nei termini temporali previsti dall'art. 599-bis, comma 1, c.p.p. al fine di consentire una più rapida definizione del procedimento.

- **Modalità presentazione istanze ed assegnazione processo**

In caso di rinvio dell'udienza è fatto obbligo di farne annotazione sulla copertina del fascicolo del P.G. e di assicurare la effettiva comunicazione ai colleghi di eventuali progetti di "concordato" e /o dissensi già manifestati ai difensori.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, atteso che la proposta di concordato può essere presentata anche prima che il procedimento in appello sia fissato con il decreto di citazione, occorre regolamentare le modalità di ricezione della istanza, della sua presa in carico e dell'assegnazione di essa per la trattazione.

Difatti, sotto il profilo procedurale, una prima possibilità prevede la presentazione della istanza di concordato quando le parti ne fanno richiesta prima dell'apertura del dibattimento in appello ex art. 589 c.p.p..

In tal caso è ben possibile che la proposta di concordato venga presentata al rappresentante della Procura Generale dal difensore o direttamente dall'imputato prima che il procedimento, pendente in appello, venga fissato sul ruolo delle udienze, ovvero che venga presentata prima del giorno in cui nella relativa udienza verrà aperto il dibattimento.

In tali circostanze occorre prevedere le modalità di ricezione presso l'ufficio della Procura Generale e le modalità di assegnazione della trattazione della istanza da parte di uno dei magistrati della Procura Generale, tanto al fine di assicurare la

ricezione ufficiale della istanza e la sua assegnazione con criteri di trasparenza - ciò al precipuo fine di scongiurare altrimenti una possibile e deleteria selezione anticipata del magistrato del pubblico ministero - e la ripresentazione, in caso di non accoglimento, nella fase antecedente alla apertura del dibattimento.

Va quindi richiesto che in tale caso l'istanza di concordato, per il suo esame e la sua attribuzione ad uno dei Sostituti P.G., sia depositata presso la Segreteria penale della Procura Generale a cura del difensore unitamente a copia della procura speciale a concordare la pena in appello nonché a copia della sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione.

La Segreteria, al fine di prendere in carico e registrare l'istanza, dovrà quindi curare la predisposizione di apposito registro cartaceo ed informatico, da impostare con un *report* consultabile, in modo da individuare l'istanza sulla base del numero del procedimento, del nome dell'imputato, della provenienza della sentenza di condanna di primo grado, del titolo di reato, della data di presentazione, annotando di seguito anche il Sostituto P.G. designato per la trattazione e la eventuale definizione del procedimento, con indicazione infine della pena di primo grado e d'appello.

In detto registro dovranno essere altresì prese in carico anche le istanze di patteggiamento presentate nel corso del trattazione in appello, facendosi carico al Sostituto P. G. d'udienza di depositare in Segreteria la copia della istanza al più tardi dopo il deposito della sentenza del procedimento in appello.

La stessa, se si riferisce a procedimento della Corte di appello già incardinato per la trattazione in udienza, verrà assegnata al magistrato che ha avuto in carico il procedimento per la trattazione in appello e, nell'ipotesi in cui tale assegnazione non sia stata ancora disposta, al magistrato appartenente al gruppo che cura gli affari della Sezione della Corte a cui è attribuito il procedimento, con criteri di rotazione delle istanze di concordato dal più giovane (nel ruolo) al più anziano,

escludendo dalla rotazione solo i magistrati assenti per aspettativa e congedo straordinario per malattia superiore ai 10 giorni.


Pari criterio di assegnazione verrà praticato per tutte le istanze riferibili ad imputati per ogni procedimento pendente dinanzi la Corte d'Assise d'appello, precisandosi che la rotazione, in difetto di assegnazione al titolare del procedimento assegnato, avverrà tra tutti i magistrati della Procura Generale destinati alle udienze, considerato che per la trattazione dei processi in Corte di Assise d'appello non è prevista la creazione di gruppi di lavoro per le due Sezioni giudicanti.

Nella ipotesi di presentazione di più istanze contemporanee relative a distinti imputati del medesimo processo, l'assegnazione avverrà in persona dello stesso pubblico ministero.

Nella ipotesi di presentazione di più istanze nello stesso giorno presso la Segreteria, è fatto obbligo all'addetto alla Segreteria di procedere alla loro presa in carico con indicazione dell'orario di deposito ed in tal caso l'assegnazione avverrà nel rispetto della cronologia tra i magistrati dell'Ufficio, ferma restando la rotazione tra i magistrati facenti parte dei gruppi di lavoro come previsto nel progetto organizzativo o tra tutti i magistrati per le Corti d'Assise d'appello.

Nella ipotesi di richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 602 c.p.p. per la prima volta nel dibattimento in appello o riproposta in appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p., la proposta sarà esaminata e valutata, trattata, accolta o respinta dal P.G. designato per l'udienza.

Se la proposta è stata depositata in Segreteria ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e deliberata negativamente dal magistrato di questo Ufficio designato per la trattazione, la stessa proposta o altra analoga non saranno oggetto di concordato se ripresentate dopo la relazione di causa. In tale fase potrà essere concordata una proposta solo se, ove già accolta dal Sostituto P.G., sia stata rigettata dal giudice ai sensi del comma 3 dell'art. 599-bis c.p.p..

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a small number '8' at the bottom right.



L'assegnazione delle istanze di concordato presentate presso la Segreteria penale avverrà a cura del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale, con i criteri suindicati, previa consultazione dei registri di presa in carico, con provvedimento in calce alla richiesta, onde assicurare la rotazione.

Copia delle istanze con il provvedimento di assegnazione in calce e copia del provvedimento adottato dal magistrato designato, unitamente all'accordo raggiunto con il difensore, saranno custodite in Segreteria unitamente al fascicolo contenente la sentenza, i motivi di impugnazione, il certificato penale e dei carichi pendenti dell'imputato e il provvedimento adottato dalla Corte.

Non saranno accolte né esaminate istanze presentate senza l'assistenza del difensore, specie considerando che per la definizione di un concordato di regola dovrà pervenirsi con la rinuncia in tutto o in parte ai motivi di impugnazione, e non sarà consentita alcuna trattativa finalizzata al concordato di pena in appello direttamente tra i magistrati della requirente ed imputati.

Il fascicolo così formato sarà posto, in copia o in originale, al "Visto" del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale e sarà visionabile da tutti i magistrati dell'Ufficio.

- **Valutazioni generali**

Quanto ai criteri di valutazione del magistrato del pubblico ministero sulla proposta di concordato di pena in appello, non può prescindersi in primo luogo di considerare che la congruità di un concordato che sia conseguenza di mera rideterminazione della pena dovrà tenere conto delle eventuali precedenti condanne dell'imputato o della pendenza in atto di sentenze di condanna in primo grado, benché non ancora definitive. Per tale motivo acquistano rilevanza l'acquisizione di certificato penale e dei carichi pendenti, e saranno altresì assunte informazioni di polizia - necessariamente da acquisire esse in presenza di certificazione penale positiva o di carichi pendenti - con richiesta alla Questura, essendo di tutta evidenza il fatto di come dette informazioni, possibilmente integrando aspetti riconducibili alle

circostanze di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p.p., possano incidere sulla congruità della pena.

In tale fase particolare prudenza va impressa nella quantificazione della pena concordata per l'ipotesi in cui si richieda, da parte della difesa e in favore dell'imputato, la continuazione tra reati ex art. 81 cpv.c.p, specie se trattasi di riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati con altra sentenza definitiva.

Pur ribadendo l'autonomia e la responsabilità del rappresentante della Procura Generale d'udienza che conclude il concordato, si conviene sulla necessità di riconoscere dei criteri di massima cui attenersi per assicurare l'uniformità nella gestione dell'istituto, richiamandosi quindi ai criteri prima enunciati e aggiungendo come appaia del tutto opportuno che le istanze di concordato siano depositate dai difensori direttamente presso la Segreteria della Procura Generale almeno con sette giorni di anticipo rispetto alla data della "prima udienza" e comunque, se presentate dopo con istanza scritta nel corso della udienza e prima della relazione, il Sostituto d'udienza, ove ritenga di richiedere il differimento della udienza per acquisire le informazioni ed esprimere l'eventuale consenso o dissenso, è tenuto alla sua trattazione davanti ai giudici del rinvio, per evitare il subentro di colleghi che potrebbero, pur nell'ambito della loro autonomia, dissentire da accordi raggiunti da altro Sostituto P.G..

Il Procuratore Generale, richiama l'attenzione di tutti i colleghi Sostituti nel segnalare l'opportunità di non patteggiare in caso di delitti di notevole rilievo criminale e di imputati di grossa caratura criminale - per tali ultimi intendendosi gli imputati gravati da più di tre condanne per delitti commessi negli ultimi 20 anni, o sottoposti con provvedimento definitivo, emesso negli ultimi 10 anni, ad una misura di prevenzione personale - con riduzioni di pena superiori a 1/12, salvo specifiche e motivate eccezioni che, anche per rendere effettiva l'uniformità sopra richiamata,



saranno preventivamente portate a conoscenza del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale.

Per le condanne di primo grado a pene superiori ai 10 anni, ogni ipotesi di patteggiamento, prima della sua definizione con il difensore e prima della trattazione della causa dinanzi la Corte d'appello o di Assise d'appello, deve essere portata a conoscenza, con anticipo, al Procuratore Generale o all'Avvocato Generale, che in caso di dissenso potrà revocare l'assegnazione del procedimento, fatta salva la rinuncia da parte del Sostituto P.G. assegnatario.

Ciascun magistrato nel corso del dibattimento gode comunque di piena autonomia nella trattazione dei processi assegnatigli (artt. 53 c.p.p. e 70 ordinamento giudiziario) ed è libero di effettuare, nel rispetto e nei limiti della legge, le scelte che ritiene più opportune, anche nell'ambito di una più ampia strategia processuale, assumendosene ogni responsabilità.

Per una migliore valutazione dell'incidenza dell'istituto e delle problematiche che comporta e che appaiono trasparire dall'esigenza manifestata di rivedere periodicamente i criteri e puntualizzarne l'applicazione, si dispone l'obbligo per la Segreteria penale della Procura Generale di acquisire con cadenza trimestrale tutte le copie delle sentenze che hanno accolto la richiesta di concordato pena ex art. 599-bis e 602 c.p.p.. A tal fine si dispone che il magistrato assegnatario evidenzi sul ruolo di udienza, da restituire poi alla Segreteria penale unitamente ai fascicoli definiti, i procedimenti per i quali è stata richiesta la sentenza ad una pena concordata. Tale raccolta servirà ad una prossima scadenza, prevedibilmente dall'andamento semestrale, quale base per una più concreta analisi e discussione comune.

Il Procuratore Generale invita i Procuratori della Repubblica del distretto a vigilare affinché i magistrati dei loro rispettivi Uffici abbiano particolare cura nel formulare le imputazioni e nel promuovere l'azione penale, nonché a verificare che, nei casi di

legge, sia sempre contestata la recidiva e, nella ricorrenza delle condizioni legittimanti, la situazione di delinquenza abituale, professionale e per tendenza.

Tutto quanto osservato,

**DISPONE**

in conformità, stabilendo che il presente provvedimento costituisca parte integrante del progetto organizzativo di questa Procura Generale;

**MANDA**

alla Segreteria in sede per la comunicazione del presente provvedimento:

- ai magistrati della Procura Generale in sede;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in sede;
- al Procuratore della Repubblica in sede;
- al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- al Procuratore della Repubblica di Locri;
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello in sede;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Avvocato Generale dr. Fulvio Rizzo.

Reggio Calabria ,

30 OTT, 2017

**IL PROCURATORE GENERALE**  
*(Bernardo Petralia)*

